



**Politecnico
di Torino**

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino

Approvato dal Senato Accademico del 16 marzo 2022

Emanato con Decreto Rettorale n. 355 del 22 aprile 2022

In vigore dal 22 aprile 2022

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca.....	3
Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca.....	4
Art. 4 - Finalità della Scuola di Dottorato	4
Art. 5 - Struttura della Scuola di Dottorato	4
Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato.....	6
Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca.....	7
Art. 8 – Risorse finanziarie.....	8
Art. 9 – Valutazione dei corsi di Dottorato di ricerca	8
Art. 10 - Organi dei corsi di Dottorato di ricerca	9
Art. 12 – Supervisor	12
Art. 13 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni	13
Art. 14 – Dottorato in esercizio di apprendistato.....	13
Art. 15 – Dottorato industriale	14
Art. 16 – Dottorati di interesse nazionale	14
Art. 17 – Internazionalizzazione del Dottorato	15
Art. 18 - Accordi di co-tutela	16
Art. 19 - Ammissione ai corsi di dottorato	16
Art. 20 – Commissioni giudicatrici.....	16
Art. 21 - Bando di ammissione	17
Art. 22 - Trasferimenti da altre università.....	17
Art. 23 - Frequenza dei corsi di dottorato, obblighi e incompatibilità	18
Art. 24 – Sospensione della frequenza	19
Art. 26 - Norme di comportamento	20
Art. 27– Borse di studio	21
Art. 28 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato	21
Art. 29 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca.....	21
Art. 30 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande.....	22
Art. 31 – Redazione della tesi di dottorato.....	22
Art. 32 – Ammissione all’esame finale	22
Art. 33 – Esame finale.....	23
Art. 34 – Anno Accademico	23
Art. 35 – Norme transitorie e finali	23

Titolo I - Principi generali dei corsi di Dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, del Decreto Ministeriale 22 marzo 2022, n. 301 e dello Statuto del Politecnico di Torino.
2. Il presente Regolamento riguarda i principi generali che regolano le attività del Dottorato di ricerca al Politecnico di Torino. Le modalità tecniche di applicazione saranno contenute nel documento "MODALITÀ OPERATIVE per l'applicazione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino" (nel seguito "modalità operative") redatto e aggiornato dalla Scuola di Dottorato, previa approvazione del Consiglio della Scuola stessa ed in accordo con le linee di indirizzo definite dal Senato Accademico.
3. Per i corsi di Dottorato di ricerca istituiti in forma associata con altre università e enti di ricerca pubblici o privati valgono anche le norme previste dalle specifiche convenzioni.

Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato attivati al Politecnico di Torino hanno di norma durata triennale, salvo quanto diversamente disposto nei casi di cui all'art. 7 del DM 226/2021. Inoltre, la durata del corso potrà essere aumentata nel caso di accordi internazionali o in presenza di convenzioni con aziende o enti.

Titolo II – La Scuola di Dottorato

Art. 4 - Finalità della Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino (di seguito indicata come Scuola) è istituita ai sensi dell'art. 26 dello Statuto con lo scopo di promuovere, organizzare e attuare le attività relative ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. La Scuola si pone come obiettivo di armonizzare i vari corsi di dottorato, pur preservandone le indispensabili specificità, coordinarne le attività formative e culturali, controllarne la qualità, indirizzare, promuovere e attuare le scelte strategiche e di politica scientifica che coinvolgono il Dottorato di ricerca, come definite dagli Organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola di Dottorato, d'intesa coi Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e promuove lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli corsi di dottorato.

Art. 5 - Struttura della Scuola di Dottorato

- 1) Sono organi della Scuola di Dottorato: il Direttore, il Consiglio, il Comitato Esecutivo.
- 2) Il Direttore:
 - è il responsabile della Scuola;
 - ne indirizza le attività;

- individua le strategie di promozione delle attività della Scuola;
 - individua la Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, riferiti ai corsi di carattere trasversale della Scuola;
 - approva gli atti delle Commissioni Giudicatrici per il conferimento degli incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, relativi a tutti i corsi di Dottorato;
 - sottoscrive gli accordi di co-tutela di tesi di cui all'art.18;
 - presiede il Consiglio della Scuola e il Comitato Esecutivo;
 - rappresenta la Scuola verso l'esterno e nei confronti degli altri Organi dell'Ateneo;
 - rappresenta la Scuola nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio.
- 3) È facoltà del Direttore designare un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Direttore può avvalersi di delegati, nel numero massimo di sei, scelti tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo definendone i compiti e gli ambiti di competenza.
- 4) Il Consiglio della Scuola di Dottorato promuove gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali e ha i seguenti compiti:
- definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola di Dottorato e delle Scuole di specializzazione;
 - coordinare e definire il quadro delle attività didattiche inerenti i corsi di dottorato e di specializzazione;
 - approvare gli insegnamenti di terzo livello dottorale;
 - approvare i corsi di eccellenza e di formazione trasversale;
 - approvare l'elenco dei titolari di insegnamento interni e deliberare l'affidamento diretto di incarichi di titolarità di insegnamento a soggetti esterni per tutti i corsi di terzo livello;
 - deliberare l'affidamento diretto di incarichi per attività didattiche seminariali riferiti a corsi trasversali o l'eventuale ricorso all'Albo o ad Avviso di vacanza;
 - esprimere parere obbligatorio in merito all'istituzione di un nuovo corso di dottorato;
 - esprimere parere obbligatorio in merito alla convenzione per l'attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato in forma associata;
 - stabilire i requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato e i criteri di valutazione delle candidature;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di ripartizione delle risorse per le borse di dottorato;
 - approvare le modalità operative per la gestione dei corsi di dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale;
 - approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi di qualità e ripartire il budget assegnato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione;
 - definire le materie di competenza del Comitato Esecutivo;
 - nominare i componenti del Comitato Esecutivo.
- 5) Il Consiglio della Scuola è costituito da:
- a) il Direttore della Scuola;
 - b) cinque docenti anche esterni al Politecnico di Torino, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza della loro attività scientifica;

- c) i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione;
 - d) tre rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande e degli specializzandi e delle specializzande del Politecnico di Torino, eletti con modalità definite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli Organi di Governo e in altri organi collegiali.
- 6) Il mandato dei membri del Consiglio di cui alla lettera b) del precedente comma dura tre anni. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera d) dura due anni, rinnovabile una sola volta, purché permanga lo status di dottorando/a e specializzando/a.
 - 7) Il Consiglio può ampliare la sua composizione attraverso la designazione di rappresentanti, con ruolo consultivo, di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, referenti di Ateneo di corsi di dottorato istituiti in forma associata con altre università di cui il Politecnico non sia sede amministrativa.
 - 8) Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
 - 9) Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore della Scuola e da cinque componenti del Consiglio della Scuola individuati dal Consiglio stesso, tra cui almeno un/una dottorando/a o specializzando/a.
 - 10) Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato

- 1. Il Direttore della Scuola è un professore di prima fascia dell'Ateneo nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della Scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 2. Le candidature sono presentate con il sostegno di almeno 15 e non più di 20 firme di docenti appartenenti ad almeno tre diversi Dipartimenti dell'Ateneo. Ciascuna candidatura è corredata dal Curriculum Vitae dal quale si possa evincere:
 - l'elevato profilo scientifico;
 - dimostrate capacità organizzative-gestionali nel settore della ricerca scientifica e della didattica;
 - dimostrata capacità di attivare collaborazioni e scambi internazionali;
 - dichiarazione di essere disponibile a non ricoprire, in caso di nomina, altri eventuali incarichi che appaiano palesemente incompatibili con gli oneri della Direzione o conducano a conflitto di interessi.
- 3. Qualora le candidature pervenute siano superiori a quattro, le stesse sono inviate ad un comitato di valutazione esterno individuato dal Senato Accademico, al fine di selezionare una rosa di massimo quattro nominativi motivando le ragioni della selezione. Il Comitato è costituito da tre personalità con caratteristiche di chiara fama e alta reputazione scientifica, di preferenza Direttori di Scuole di Dottorato di altri Atenei selezionati sulla base della reputazione e qualificazione delle loro Scuole, previa verifica di assenza di ogni coinvolgimento con coloro che si candidano.
- 4. Il Decano dei Coordinatori dei corsi di dottorato indice una riunione del Consiglio della Scuola, alla quale verrà invitato il Rettore, nel corso della quale il Consiglio designerà il/la proprio/a candidato/a con votazione a scrutinio segreto e maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; nel caso in cui nessun candidato/a conseguisse tale maggioranza, si procederà nella stessa seduta ad un ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il/la candidato/a che raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti sarà il/la

docente che il Consiglio indicherà al Rettore affinché ne valuti la nomina a Direttore della Scuola di Dottorato.

5. Ai fini delle procedure indicate dal precedente comma 4, si specifica che hanno diritto di voto le sole componenti b), c) e d) del Consiglio della Scuola, così come definite nell'art. 5. Con riferimento ai componenti di cui alla lettera c) esprimono il proprio voto i Coordinatori dei corsi di dottorato attivati nello stesso anno accademico in cui si svolgono le votazioni.
6. Chi assume la funzione di Direttore della Scuola di Dottorato deve esercitare l'opzione di tempo pieno prima della nomina.
7. Esiste incompatibilità tra la carica di Direttore della Scuola e di Coordinatore di un corso di dottorato.

Titolo III – Istituzione, attivazione e valutazione dei corsi di Dottorato di ricerca

Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi sono proposti da un gruppo sufficientemente ampio di docenti (almeno pari al numero minimo di componenti del Collegio Docenti richiesto per l'accreditamento), previo atto di assenso di tutti i Dipartimenti che garantiscono la disponibilità delle loro strutture.
2. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e deve specificare l'area o le aree scientifico-disciplinari di riferimento, le tematiche di ricerca caratterizzanti connesse ad ambiti ampi e chiaramente definiti, gli obiettivi formativi, i relativi programmi di ricerca e di didattica. Nella proposta devono, inoltre, essere specificati:
 - a) il Dipartimento a cui il Corso di Dottorato afferisce come sede gestionale, nel caso si tratti di un Corso Interdipartimentale;
 - b) il progetto scientifico del Dottorato;
 - c) l'indicazione dei professori e ricercatori universitari proposti quali componenti del Collegio dei docenti;
 - d) le specifiche strutture operative e scientifiche esplicitamente dedicate ai dottorandi;
 - e) le risorse finanziarie rese disponibili per il Dottorato da parte delle strutture proponenti (borse, fondi di funzionamento, fondi di ricerca e per l'internazionalizzazione);
 - f) le eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e esteri, anche al fine di garantire maggiori risorse finanziarie al Dottorato e il placement dei Dottori di ricerca;
 - g) il numero di dottorandi complessivo sostenibile per ciclo;
 - h) eventuali *curricula* in cui si articola il Corso.
3. La procedura di istituzione prevede:
 - a) il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola;
 - b) il parere positivo del Nucleo di Valutazione all'Ateneo sul rispetto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato;
 - c) il parere obbligatorio del Senato Accademico
 - d) la delibera di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 4) I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con altre università italiane e straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione italiani o esteri, con imprese anche estere

che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del corso di dottorato proposto, di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali corsi di dottorato sono definiti da un'apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio della Scuola di dottorato e sottoposta all'iter approvativo di cui al comma 3 del presente articolo.

- 5) È compito della Scuola di Dottorato provvedere ad inoltrare la domanda di accreditamento al MUR per tutti i corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso il Politecnico di Torino, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, specificando il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITamento. La domanda di accREDITamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accREDITati. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accREDITamento dei corsi di dottorato proposti dall'Ateneo, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppino una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
- 6) Il sistema di accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi di dottorato e nell'accREDITamento delle sedi ove questi si svolgono. Nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7) L'attivazione dei Corsi di Dottorato è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- 8) L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ciascun componente del collegio.

Art. 8 – Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le risorse da destinare alle borse di Dottorato, in applicazione dei criteri preventivamente approvati, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Borse di Dottorato aggiuntive possono essere finanziate o co-finanziate dai Dipartimenti anche tramite accordi con enti pubblici e privati.

Art. 9 – Valutazione dei corsi di Dottorato di ricerca

1. L'attività di monitoraggio dei corsi di dottorato, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna.
2. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con l'università, la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR e l'interruzione, con effetto immediato,

dell'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

3. La Scuola relaziona periodicamente agli organi di governo circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati.

Titolo IV – Organizzazione dei corsi di Dottorato di ricerca

Art. 10 - Organi dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Sono organi di ciascun corso di dottorato il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno eletto dai membri del Collegio dei Docenti, all'interno di una lista di candidature certificata da un Comitato ai sensi del comma successivo. È chiamato a dirigere, per capacità ed esperienza, il corso di Dottorato di ricerca. In caso di motivata indisponibilità, il coordinamento può essere affidato anche ad un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti per l'accesso alle funzioni di prima fascia o per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN. Il Coordinatore può anche essere un Dirigente di Ricerca di un Ente italiano o estero. In ogni caso il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e deve inoltre soddisfare i requisiti scientifici previsti dalle Linee guida ministeriali per l'accREDITamento dei corsi di dottorato. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
3. A valle del processo di presentazione delle candidature, il Consiglio della Scuola nomina un Comitato che avrà il compito di verificare che le candidature presentate soddisfino i requisiti di idoneità e di comporre la lista certificata delle candidature.
4. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in forma associata con altre università, l'individuazione del Coordinatore è demandata agli accordi di convenzione o consorzio.
5. La durata del mandato è triennale. La riconferma nell'incarico è possibile per una volta sola, anche in caso di mandati non espletati per l'intera durata. In caso di dimissioni anticipate, il nuovo Coordinatore resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del precedente Coordinatore.
6. Il Coordinatore è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
 - coordina ed organizza le attività formative e di gestione del corso di dottorato;
 - promuove le attività del corso volte all'attrazione di candidati e di risorse economiche;
 - compone con il concorso del Collegio dei Docenti la proposta di insegnamenti di terzo livello di propria competenza;
 - è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
 - partecipa alla realizzazione delle iniziative della Scuola in tema di Internazionalizzazione;
 - inoltra al Consiglio della Scuola le proposte di corsi di eccellenza, viste dal Direttore di Dipartimento, con l'indicazione dei nominativi e dei CV dei docenti proposti;
 - esprime parere in merito all'attivazione delle borse di dottorato;
 - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - cura la comunicazione interna tra il Collegio, i Dipartimenti interessati e la Scuola;
 - può nominare un Vice-Coordinatore, scelto all'interno del Collegio dei Docenti, in grado di sostituirlo nelle sue funzioni in caso d'impedimento o di malattia;
 - espleta le funzioni per le quali sia stato delegato dal Collegio dei Docenti;

- relaziona annualmente sull'attività del dottorato ai Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti interessati;
 - autorizza le attività fuori sede dei/delle dottorandi/e verificandone la congruenza con il percorso formativo del dottorato.
7. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei/delle dottorandi/e attraverso l'identificazione dei loro tutori, verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, come indicato all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.
 8. Tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, Il Collegio deve essere composto da minimo dodici membri, di cui almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Ai fini dell'accreditamento, sono assimilati ai Ricercatori di ruolo, i Ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. Una rappresentanza dei dottorandi/e eletta dagli iscritti/e attivi/e a quel corso fa parte del Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, ai sensi delle norme vigenti. A discrezione del Collegio dei Docenti, in casi di provato interesse scientifico, rappresentanti di enti pubblici e privati presso cui si svolge la ricerca e di enti esterni finanziatori di borse di dottorato possono essere aggregati al Collegio, senza diritto di voto e limitatamente alle riunioni che li riguardano.
 9. La composizione del Collegio dei Docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I componenti dei collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. La composizione del Collegio dei Docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento.
 10. Nel caso di dottorati di ricerca attivati in forma associata, la composizione del Collegio dei Docenti deve assicurare un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a tutti gli enti partecipanti, garantendo altresì il rispetto dei requisiti ministeriali per l'accreditamento.
 11. Il Collegio dei Docenti aggiorna annualmente la propria composizione. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza. La partecipazione di docenti del Politecnico a Collegi di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera

a) del DM 226/2021 non possono appartenere ad altri Collegi di Dottorato su base nazionale.

12. Il Collegio dei Docenti ha i seguenti compiti di proposizione e controllo delle attività programmate dal corso di dottorato e, in accordo con le modalità operative della Scuola, assume le conseguenti deliberazioni:

- approva il curriculum formativo e di ricerca di ciascun/a dottorando/a e ne individua il/i tutore/i;
- propone l'offerta didattica di III livello attinente allo specifico corso di dottorato;
- propone i nominativi dei titolari di insegnamento interni, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento di afferenza;
- propone l'affidamento diretto di incarichi di titolarità a personale docente di altra università o a soggetti esperti di alta e documentata qualificazione, desumibile dai relativi CV;
- attribuisce l'affidamento di incarichi di collaborazione didattica a personale docente interno, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento di afferenza o, in assenza, delibera l'affidamento diretto a personale docente esterno o soggetti esperti di alta e documentata qualificazione desumibile dai relativi CV o l'eventuale ricorso all'Albo o all'Avviso di Vacanza, su proposta del/della titolare dell'insegnamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 11;
- attribuisce direttamente gli incarichi per attività didattica seminariale, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 11;
- autorizza il/la dottorando/a a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca relative al corso;
- definisce i criteri minimi per le attività formative e di ricerca degli iscritti ai corsi di dottorato;
- monitora in itinere la continuità e la qualità dell'attività dei/delle dottorandi/e e interviene in caso di deviazione dai criteri definiti;
- su segnalazione motivata del tutore, può deliberare la decadenza del/della dottorando/a dal corso di dottorato, anche in corso di anno;
- valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai/dalle dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo o all'esame finale;
- approva le proposte di dottorato in apprendistato e di dottorato industriale sottoposte dai/delle rispettivi/e responsabili scientifici, ai fini dei conseguenti iter approvativi;
- propone le collaborazioni e gli scambi con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca ai fini del migliore svolgimento delle attività dei/delle dottorandi/e;
- valuta annualmente gli/le iscritti/e ai corsi di dottorato per l'assegnazione dei premi di qualità.
- Approva la concessione della proroga della durata del corso ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2.

Art. 11 – Progetto Formativo e offerta didattica

- 1) Il progetto formativo del/della dottorando/a, a cui va attribuito un titolo, consiste:
 - a) nello sviluppo, sotto la guida del tutore, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;

- b) nella frequenza di attività didattiche di livello dottorale complementari alla ricerca.
- 2) Il Collegio dei Docenti approva per ciascun dottorando il programma di ricerca individuale e le attività didattiche. Le modalità operative stabiliscono i requisiti minimi e le modalità per la contabilizzazione delle attività didattiche, che possono essere organizzate anche in comune tra più Corsi, devono comprendere anche attività di formazione interdisciplinare a supporto dell'attività di ricerca e fornire strumenti atti a delineare l'identità professionale dei/delle futuri/e dottori/esse di ricerca.
- 3) La Scuola provvede alla definizione, all'organizzazione e alla gestione delle seguenti attività formative di terzo livello, anche in collaborazione con uno o più Dipartimenti:
- a) **Insegnamenti di terzo livello.** Si tratta di corsi caratterizzanti l'offerta didattica di terzo livello, finalizzati all'approfondimento delle conoscenze tecnico-specialistiche. Sono proposti dal Collegio dei Docenti di ciascun corso di dottorato al Consiglio della Scuola che delibera annualmente l'offerta degli insegnamenti di terzo livello, in coerenza con il processo di assegnazione delle coperture didattiche dei corsi di primo e secondo livello.
 - b) **Corsi di eccellenza.** Si tratta di corsi mediamente brevi, di alto livello, tenuti da soggetti esterni di comprovata eccellenza scientifica, a livello internazionale, su argomenti particolarmente innovativi e/o di frontiera tecnologica. Sono proposti dal Coordinatore del corso di dottorato, acquisito il visto del Direttore di Dipartimento cui l'iniziativa afferisce. Nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Scuola delibera i corsi di eccellenza e assegna il contributo economico da erogare al Dipartimento che li organizza.
 - c) **Corsi di carattere trasversale.** Si tratta di corsi su tematiche trasversali (*soft skills*) che integrano l'offerta di terzo livello. Possono essere erogati in presenza oppure anche in "*distance learning*". Per i corsi trasversali erogati in "*distance learning*", non è previsto un/una docente titolare e la registrazione dell'esame avviene sulla base dell'attestazione della frequenza e del superamento di una verifica on line. Sono proposti dal Direttore della Scuola di Dottorato, anche in consultazione con i Collegi, e deliberati dal Consiglio della Scuola di Dottorato, sulla base dei criteri di priorità e congruità e nei limiti delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Supervisor

1. A ciascun/a dottorando/a il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un tutore accademico e uno o più co-tutori, di cui almeno uno di provenienza accademica, sotto la cui supervisione si sviluppa il formativo e di ricerca. Essi sono scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso; almeno uno deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
2. Il tutore, coadiuvato da uno o più co-tutori, ha il compito di guidare ed assistere il/la dottorando/a nella formulazione del piano di studio ed è il principale responsabile e referente presso il Collegio dei Docenti delle attività svolte e dello stato di avanzamento della sua ricerca, anche con riferimento al rispetto dei principi di etica che guidano la comunità scientifica internazionale e ai principi del Codice Etico d'Ateneo. Il Collegio dei Docenti acquisisce la relazione ed il giudizio del tutore per l'ammissione del/della dottorando/a all'anno successivo o all'esame finale.
3. Al fine di supportare la/il dottoranda/o nella pianificazione della sua ricerca e agevolare e rendere più proficuo il confronto con il tutore, la Scuola di Dottorato mette a disposizione lo strumento del Dol (Declaration of Intent).
4. I tutori e i co-tutori non appartenenti al Collegio dei Docenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali si dibatte di materia che li coinvolga.

5. I/le dottorandi/e sono tenuti ad avere un contatto continuo con il tutore e i co-tutori, per condividere la scelta delle attività più adatte al progetto di ricerca, per aggiornarlo e per discutere dell'avanzamento della ricerca in vista della stesura finale della tesi di dottorato.
6. La sostituzione del tutore o dei co-tutori è considerato un evento eccezionale, che deve essere adeguatamente motivata con una richiesta formale e documentata, sottoposta al Collegio dei Docenti.
7. Il tutore, è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto le situazioni critiche al Coordinatore che ne darà notizia al Collegio dei Docenti, che può deliberare la decadenza del/della dottorando/a anche in corso di anno.

Titolo V – Forme di collaborazione con le imprese e gli enti esterni

Art. 13 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni

1. La Scuola di Dottorato promuove il confronto con il sistema socio-economico ed il coinvolgimento attivo delle industrie tecnologicamente più avanzate per lo sviluppo di attività congiunte di formazione e ricerca attraverso un intenso interscambio di conoscenze e l'utilizzazione integrata delle competenze.
2. La Scuola di Dottorato promuove convenzioni o intese di collaborazione mirate al finanziamento di una o più borse di dottorato con grandi, piccole e medie imprese, imprese artigianali e altri soggetti esterni all'amministrazione universitaria.
3. Le convenzioni, di cui al presente articolo e ai successivi artt. 14 e 15 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e devono comunque prevedere che:
 - la formazione del/della dottorando/a rimanga sotto la responsabilità dell'università, fermo restando che al tutore universitario designato dal Collegio dei Docenti possa essere affiancato un co-tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal/dalla dottorando/a presso quest'ultimo;
 - eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale siano regolati da specifici accordi.

Art. 14 – Dottorato in esercizio di apprendistato

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni.
2. Coloro che risultano selezionati sono ammessi al Dottorato senza borsa di studio e assunti presso l'azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo. Ai fini dell'erogazione delle attività formative e del tutoraggio, il Politecnico di Torino e l'impresa adottano adeguate forme di coordinamento ed integrazione lungo l'intera durata del contratto.
3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della normativa vigente termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

4. Il/la dottorando/a è pertanto sottoposto/a a tutti gli obblighi previsti per i dottorandi del suo corso; qualora, per qualsiasi ragione, dovesse abbandonare il corso di dottorato, sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca in esercizio di apprendistato coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Dottorato di ricerca e per l'assunzione in apprendistato. La valutazione comparativa dei candidati e la pubblicazione dei risultati saranno effettuate da un'apposita commissione giudicatrice che può includere rappresentanti dell'azienda.

Art. 15 – Dottorato industriale

1. Le università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale”, anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento di relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 16 – Dottorati di interesse nazionale

1. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi

- di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

2. Le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale sono assegnate con le modalità previste nel bando di ammissione, da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Titolo VI – Internazionalizzazione

Art. 17 – Internazionalizzazione del Dottorato

1. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale del Dottorato di ricerca e sostiene la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti/esse, professori/esse e ricercatori/rici; promuove la partecipazione dei/delle dottorandi/e a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche col rilascio di titoli doppi o congiunti, sulla base di specifici accordi.
2. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Torino può prevedere una quota di posti riservati a laureati/e in università estere, ovvero a borsisti/e di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; una quota delle borse e delle altre fonti di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
3. Nel caso di posti riservati, di cui al precedente comma 2, possono essere previste procedure di ammissione differenziate. Progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono prevedere specifiche modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, è possibile attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità.

Art. 18 - Accordi di co-tutela

1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato, l'Ateneo stipula con altre università e istituzioni estere convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. L'accordo di co-tutela di dottorato richiede lo svolgimento di un periodo di ricerca alternato presso il Politecnico di Torino e l'università partner per l'elaborazione di una tesi, elaborata sotto la supervisione di due tutori di tesi, uno per ciascuna università, ed il conseguimento del titolo di Dottorato presso entrambe le istituzioni coinvolte. La presenza al Politecnico di Torino di norma non dovrà essere inferiore ai 18 mesi.
3. Le modalità di attivazione, di svolgimento delle attività formative e di ricerca ed i requisiti per il rilascio del titolo sono disciplinati da apposita convenzione a firma del Direttore della Scuola secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione e sono dettagliate nelle modalità operative.

Titolo VII – Ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca

Art. 19 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte di una Commissione di Ateneo, mediante idonea valutazione comparativa delle candidature pervenute, sulla base di una selezione a evidenza pubblica. Tale valutazione comparativa è effettuata da una Commissione giudicatrice per ciascun corso di dottorato ed ha ad oggetto le motivazioni, la preparazione, la capacità e la professionalità del/della candidato/a e la sua predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici dello specifico corso di dottorato.
2. Possono accedere ai corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, che non sono già stati dichiarati equipollenti alla laurea magistrale da un'università italiana, è valutata da un'apposita Commissione di Ateneo. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al concorso di Dottorato.
4. Il Consiglio della Scuola stabilisce i requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato e i criteri di valutazione delle candidature.
5. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in forma associata, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi di convenzione o consorzio.

Art. 20 – Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei/lle candidati/e, composte da almeno tre componenti scelti tra docenti universitari di ruolo. Nel caso di dottorati istituiti in forma associata con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, possono far parte della

commissione i primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di tali enti. Ai fini della valutazione dell'idoneità per una o più borse a tema, la Commissione giudicatrice può avvalersi di esperti esterni e in tal caso il verbale finale sarà corredato dal parere sottoscritto dagli esperti sull'idoneità dei/le candidati/e concorrono per le borse a tema.

2. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle candidature, predispone la graduatoria di merito e attribuisce le borse di dottorato.
3. Agli atti della Commissione giudicatrice, approvati con Decreto Rettorale, è assicurata adeguata pubblicità.

Art. 21 - Bando di ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca, emanato dal Rettore del Politecnico di Torino, almeno una volta all'anno, è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato nel presente regolamento e secondo le modalità operative della Scuola.
2. I bandi sono pubblicizzati in via telematica per almeno trenta giorni sul sito del Politecnico, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MUR.
3. Il bando di ammissione indica:
 - a) i corsi di dottorato attivati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) il numero di posti disponibili per ciascun corso di dottorato, inclusi eventuali posti riservati di cui al comma 2 del precedente art. 17;
 - c) il numero delle borse di studio per ciascun corso di dottorato, le eventuali borse a tema e i criteri di assegnazione;
 - d) il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre fonti di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;
 - e) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - g) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
 - h) le modalità di formulazione delle graduatorie;
 - i) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - j) l'ammontare della borsa di studio;
 - k) le modalità per l'immatricolazione ai corsi di dottorato;
 - l) i contributi a carico di coloro che si iscrivono ai corsi di dottorato.
4. I singoli bandi di ammissione possono eventualmente prevedere i termini per l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse.

Art. 22 - Trasferimenti da altre università

1. Coloro che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di Dottorato di ricerca presso altra università, italiana o straniera, o che abbiano svolto un'attività di alta formazione e ricerca riconosciuta dalla Scuola come equivalente, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di corso di dottorato presso il Politecnico di Torino alle seguenti condizioni:
 - a) che esista fra i corsi di dottorato che afferiscono alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino corrispondente corso di dottorato con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;

- b) che il/la dottorando/a documenti gli insegnamenti superati con profitto nella università di provenienza e che tali insegnamenti vengano riconosciuti, dal Collegio dei Docenti interessato, come equivalenti a quelli richiesti dal corso di dottorato del Politecnico per l'accesso al secondo anno;
 - c) che il/la dottorando/a superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato;
 - d) che il/la dottorando/a risulti ammesso/a al secondo anno dal Collegio dei Docenti dell'università di provenienza.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il corso di dottorato ricevente.
3. Il Collegio dei Docenti interessato stabilisce il numero di crediti riconoscibili in riferimento agli insegnamenti seguiti con profitto presso l'università di provenienza e individua il docente tutore.

Titolo VIII – Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 23 - Frequenza dei corsi di dottorato, obblighi e incompatibilità

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo quanto disposto per le casistiche di cui agli art. 14 e 15.
2. Il/la dottorando/a è uno/a studente/studentessa universitario/a iscritto/a ad un corso di formazione di terzo livello e non può avere contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, corso di studi universitario o corso di specializzazione, in Italia o all'estero.
3. Il/la dottorando/a segue un percorso formativo finalizzato al conseguimento di un titolo, e in quanto tale ha i diritti e i doveri di uno studente. È inoltre inserito nelle attività di ricerca dei Dipartimenti e pertanto è da considerarsi, anche in riferimento alle direttive europee, un ricercatore in formazione (*early stage researcher*).
4. Ciascun/a dottorando/a ha l'obbligo di ottemperare al progetto formativo assegnato dal Collegio dei Docenti e, in particolare ha l'obbligo di:
 - a) frequentare i corsi previsti e svolgere continuativamente le attività di studio e di ricerca che si sviluppino nel Dipartimento in cui è inserito/a;
 - b) presentare al Collegio dei Docenti, alla fine di ciascun anno, una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, ai fini dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale. I singoli corsi di dottorato possono prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione della attività di formazione e ricerca;
 - c) chiedere l'autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività lavorative non previste nel progetto formativo, presentando la documentazione ritenuta necessaria dal Collegio dei Docenti;
 - d) rispettare le politiche dell'Ateneo sull'accesso aperto.
5. Il/la dottorando/a può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altre università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri fino ad un massimo di 18 mesi complessivi nel triennio, concordati con il tutore. Progetti di collaborazione comunitari ed internazionali possono prevedere periodi di formazione e ricerca presso altre università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri di durata anche superiore. Durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i/le dottorandi/E sono tenuti a

relazionarsi con il tutore e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio dei Docenti.

6. Per ciascun/a dottorando/a è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
7. A ciascun/a dottorando/a con e senza borsa è assicurato un budget per il sostegno dell'attività di ricerca di importo pari almeno al 10% del valore della borsa; con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore di tale budget deve essere pari al 20% dell'importo della borsa. Ad essi/e va assicurato inoltre un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di dodici mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co-tutela o in forma associata con istituzioni straniere). Tale disposizione non si applica ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
8. In seguito al parere favorevole del Collegio dei Docenti, il/la dottorando/a deve presentare domanda di iscrizione all'anno successivo o all'esame finale e provvedere al regolare pagamento dei contributi previsti.
9. Il Collegio dei Docenti può autorizzare lo svolgimento di limitate attività lavorative retribuite non previste nel progetto formativo, purché siano coerenti con esso, non in conflitto d'interessi con l'Ateneo e svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando/a lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.
9. Nel caso in cui il/la dottorando/a diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del Dottorato di ricerca, il Collegio dei Docenti provvede a deliberarne l'esclusione dal Corso, fatte salve le seguenti ipotesi:
 - a) che il/la dottorando/a rinunci alla borsa di studio erogata dall'Ateneo e che vi sia il parere favorevole del Collegio dei Docenti in merito alla compatibilità dell'attività lavorativa con il corso di dottorato;
 - b) che il/la dottorando/a sia collocato/a in aspettativa o in congedo dal suo datore di lavoro fino alla fine del suo corso di dottorato.
10. In ogni caso la borsa di studio erogata dall'Università non è cumulabile con l'assegno o altro emolumento eventualmente percepito dal/la dottorando/a dipendente pubblico o privato in ragione del collocamento in aspettativa o in congedo.

Art. 24 – Sospensione della frequenza

1. Ai/le dottorandi/e si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247. Durante il periodo di sospensione per maternità l'erogazione della borsa di studio è sospesa e differita dell'effettiva durata dell'interruzione.
2. Le procedure per usufruire del congedo per maternità e paternità sono dettagliate nelle modalità operative.
3. Fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge, le/i dottorande/i possono chiedere la sospensione del corso per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi su espressa richiesta, nei casi di:
 - grave e documentata malattia;
 - frequenza di tirocinio formativo attivo;

- gravi e documentati motivi personali e familiari, previa espressa autorizzazione del Collegio dei docenti che verificherà altresì la compatibilità della sospensione con l'attività di ricerca condotta.
4. I periodi di sospensione e i periodi di proroga di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.
 5. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Tutte le scadenze relative alla carriera sono posticipate di un periodo pari alla sospensione.

Art. 25 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1. Il/la dottorando/a viene dichiarato/a decaduto/a con conseguente chiusura d'ufficio della carriera nei seguenti casi:
 - a) mancata iscrizione all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti, pur avendone titolo;
 - b) mancata discussione all'esame finale entro i termini stabiliti;
 - c) cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda nei percorsi di Dottorato Industriale o di Alto Apprendistato per ragioni ascrivibili al/alla dottorando/a stesso/a.
2. Il Collegio dei Docenti, in qualsiasi momento, può deliberare l'esclusione del/la dottorando/a dal Corso in caso di:
 - a) giudizio negativo sull'attività svolta nell'ambito del progetto formativo;
 - b) assenza prolungata e ingiustificata, non approvata dal Collegio dei Docenti;
 - c) mancato superamento delle valutazioni previste a fine anno;
 - d) svolgimento di attività lavorative al di fuori del progetto formativo non autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti.
 - e) qualora il/la dottorando/a diventi dipendente pubblico o privato durante lo svolgimento del Dottorato di ricerca, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 23 comma 9.
3. L'esclusione dal Corso comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa, per chi ne fruisce, a partire dalla data di esclusione.
4. L'esclusione e la decadenza sono disposte con decreto rettorale notificato all'/a interessato/a.
5. In qualsiasi momento il/la dottorando/a può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia agli studi comporta l'interruzione dell'eventuale borsa di dottorato percepita a far data dalla rinuncia e comporta l'estinzione dell'intera carriera di dottorato. Le modalità operative disciplinano tempi e modalità per effettuare la rinuncia agli studi.

Art. 26 - Norme di comportamento

1. Tutti/e gli iscritti/e ai corsi di dottorato sono tenuti/e ad adottare un comportamento conforme ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico del Politecnico di Torino, nei regolamenti di Ateneo e, più in generale, a conformarsi alle pratiche internazionali di integrità della ricerca.
2. Nello svolgimento della propria attività di ricerca devono operare secondo le norme etiche fondamentali della vita universitaria ed in particolare non presentare come proprio il lavoro o il pensiero altrui senza adeguata citazione.
A tal fine l'autenticità della tesi è verificata anche tramite specifici applicativi informatici.

3. La violazione dell'etica accademica e degli altri doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare del/della dottorando/a e il procedimento di accertamento, secondo quanto previsto all'interno del Regolamento Studenti vigente.

Art. 27– Borse di studio

1. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio dell'attività di dottorato ed è erogata in rate mensili.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio dei Docenti ammetta il/la dottorando/a all'anno successivo in seguito alla verifica del completamento delle attività previste.
3. L'importo minimo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto 23 febbraio 2022 del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Coordinatore. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
4. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, come previsto dalla normativa vigente. I/le beneficiari/e godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. Il/la dottorando/a titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal corso di dottorato.
6. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa. È compito del tutore segnalare al Coordinatore e agli uffici tali assenze.
7. Le borse di studio assegnate dalla Scuola di Dottorato sono cumulabili con altre borse di studio a meno di differenti disposizioni contenute negli specifici bandi e solo se queste richiedono un impegno che il Collegio dei Docenti reputi compatibile con le esigenze del corso di dottorato.
8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai/le percettori/rici di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari/e di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
9. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Art. 28 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino definisce le norme relative ai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato.
2. La disciplina dei contributi universitari e degli eventuali esoneri è riportata nel Regolamento Tasse pubblicato annualmente.

Art. 29 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12 comma 3 del DM 14 dicembre 2021, n. 226 e dal precedente art. 23, ai/alle dottorandi/e possono essere attribuiti incarichi, anche retribuiti,

di supporto alla ricerca e di limitata collaborazione in supporto alla didattica, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti o suo delegato.

2. Tali collaborazioni sono disciplinate nell'ambito del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico non devono in alcun modo compromettere le attività di formazione alla ricerca del/della dottorando/a.

Art. 30 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi e delle dottorande

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei/delle dottorandi/e è regolata in coerenza con il Regolamento d'Ateneo relativo alla proprietà industriale e intellettuale e sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo.

Titolo IX – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Art. 31 – Redazione della tesi di dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue a conclusione del corso di dottorato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del/della dottorando/a sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Art. 32 – Ammissione all'esame finale

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del/la dottorando/a, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
3. I periodi di proroga di cui ai commi 1 e 2 e di sospensione di cui all'art. 24 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.
4. Le modalità operative approvate dal Consiglio della Scuola disciplinano le modalità per richiedere le proroghe di cui ai commi 1 e 2 nonché la procedura di ammissione all'esame finale.
5. In seguito al parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, la tesi di dottorato è valutata da almeno due valutatori competenti sulle tematiche oggetto della tesi, di cui almeno uno sia un/a docente universitario. Tali valutatori non devono appartenere all'Ateneo ed essere esterni al Collegio dei Docenti e a eventuali soggetti convenzionati e/o

consorziati e/o finanziatori, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, Le procedure per la nomina dei valutatori sono definite nelle modalità operative.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Art. 33 – Esame finale

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, è definita nelle modalità operative.
2. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. L'esame finale, se la tesi è respinta, non può essere ripetuto e viene disposta l'esclusione dal corso di dottorato. Le modalità operative normano le procedure per l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore del Politecnico di Torino, subordinatamente al deposito da parte del/la dottorando/a di una copia elettronica della tesi finale nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
4. Le attività formative svolte dai/le dottorandi/e in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*Diploma Supplement*).
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe Nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. L'Ateneo provvede inoltre alla trasmissione obbligatoria della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.
6. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Titolo X – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 34 – Anno Accademico

1. L'avvio ufficiale dei corsi di dottorato può essere fissato in date diverse nel corso dell'anno, così come definite nelle modalità operative e riportate in ciascun bando di ammissione.

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e si applica a partire dal XXXVIII ciclo. Per i cicli precedenti si applica il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 899 del 21 ottobre 2021.
2. Per quanto compatibile, il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione; la disciplina di quanto non previsto o non compatibile col presente Regolamento, sarà contenuta nel bando di ammissione alla Scuola.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, alla normativa vigente in tema di dottorati di

ricerca, al Decreto Ministeriale 22 marzo 2022, n. 301 contenente le Linee guida per l'accreditamento dei Dottorati di Ricerca, alle modalità operative individuate ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, e alle regolamentazioni di Ateneo, con specifico riferimento al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico.